



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

FAQ MISURA 1.42

(aggiornamento 17.05.2021)

1) Alcuni proprietari di imbarcazioni sopra i 12 metri (no pesca artigianale per cui, stante i criteri, non prendono il punteggio individuato al punto O1) hanno acquistato il furgone refrigerato e coibentato e ora vogliono partecipare al bando con l'intenzione di acquistare un fabbricatore di ghiaccio da mettere in barca:

a) Hanno oltre 120 giorni di pesca nei due ultimi anni civili. Il criterio O6, se il fabbricatore di ghiaccio va a bordo, da punteggio? Si possono considerare investimenti a bordo atti a migliorare la qualità del prodotto?

Si, se l'intervento (fabbricatore di ghiaccio) riguarda stabilmente l'imbarcazione. Il criterio O6 infatti è riferito agli interventi di cui all'art. 42, par. 1 lettera b del Reg. 508/2014 "Investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca".

b) Con questo nuovo investimento si può portare a rendicontazione anche il furgone precedentemente acquistato?

Come previsto dal punto 7 dell'Avviso, le spese sostenute da un beneficiario e pagate a partire dal 1° gennaio 2014 sono ammissibili a condizione che al momento della presentazione della domanda l'operazione per la quale si chiede il sostegno non sia conclusa.

Se l'operazione oggetto della domanda si compone di più spese (quindi con l'acquisto del furgone l'operazione non è ritenuta conclusa) l'operazione è finanziabile, compresa la spesa del furgone.

2) I proprietari di imbarcazioni da pesca sono fra i beneficiari individuati dal bando:

a) Nelle disposizioni attuative (pag.13) sezione F) Documentazione specifica, all'ultimo capoverso gestione anagrafica e dati anagrafici del Sipes, c'è scritto che il richiedente impresa deve **obbligatoriamente** compilare i dati relativi all'iscrizione **nel registro imprese**.

Questo vale solo per gli armatori/cooperative che sono imprese... il proprietario non ha iscrizione nel RI. Come ci si comporta per i beneficiari **proprietari** visto che hanno SOLAMENTE il codice fiscale? Il sistema infatti, blocca l'inserimento di ulteriori dati senza l'inserimento della Partita IVA, come da pag. 9 della guida in cui **il dato è obbligatorio**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

Al fine di poter presentare la domanda come persona fisica tramite il Sipes, il richiedente può registrarsi come “Impresa da costituire” (selezionare tale tipologia dal menù a tendina), in tal caso non è necessario inserire la partita IVA.

Si tratta di un artificio al fine di consentire alla persona fisica di poter presentare la domanda tramite il sistema.

3) Firma digitale

Nella Guida alla compilazione della domanda alla pagina 4 si parla di **firma digitale del legale rappresentante**. Il bando prevede la possibilità che il beneficiario sia il proprietario per cui è lui che presenta la domanda e che dovrebbe firmare i documenti. Non può agire per suo conto il legale rappresentante della cooperativa, di cui è socio, in quanto **non è l'IMPRESA che presenta la domanda**. Alla pagina 8 si fa riferimento alla possibilità di **firma autografa** ma sempre del legale rappresentante. La pagina 14 della guida mette in evidenza che **non è possibile trasmettere la pratica se non è stato inserito il legale rappresentante**. La pagina 16 della guida nelle note operative rimarca che **se tutti i dati obbligatori non sono stati compilati (la partita iva e la firma digitale del rappresentante legale sono dati obbligatori) il sistema non consente la trasmissione**.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un pescatore, persona fisica, la domanda deve essere firmata digitalmente dal proprietario persona fisica.

4) La relazione descrittiva del progetto deve essere firmata digitalmente. Se la relazione e il progetto viene affidato a un tecnico (delegato) chi firma la relazione? Il beneficiario o il tecnico?

La relazione può essere firmata indifferentemente dal beneficiario o dal tecnico

5) Compilazione della domanda tramite Sipes:

a) Se la progettazione viene delegata dal beneficiario al delegato, dove si trova il modello di delega?

Non esiste un modello di delega, si rimanda al paragrafo 3.8. “PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)” dell'allegato 2 all'avviso “Disposizioni procedurali”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

b) Il tecnico che segue la progettazione iscritto ad albo professionale può essere delegato dal beneficiario/proprietario di imbarcazione?

Il bando non prevede limiti specifici per la delega

c) Una volta terminato il procedimento tramite delegato, l'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente riferito al delegato è l'indirizzo che verrà utilizzato nelle comunicazioni successive o potrà essere utilizzato quello dichiarato nella compilazione dell'anagrafica?

Le comunicazioni successive saranno trasmesse all'indirizzo PEC indicato nella sezione "Dati proponente"

6) Nell'allegato 1 all'Avviso Pubblico, Disposizioni Attuative, tra i criteri di ammissibilità relativi all'operazione viene indicato quale criterio che "L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate". Con la presente si chiede cosa si intenda per attrezzi selettivi e se tale requisito sia da possedere esclusivamente per investimenti a bordo delle imbarcazioni o invece se sia da possedere per qualsiasi tipologia di investimento ammessa a contributo.

In merito al secondo quesito, si rileva che lo stesso articolo 42 del REG. (UE) n. 508/2014, nel 1° comma, lettera b) specifica che gli "investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca" sono vincolati all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate (2° comma).

Il requisito di ammissibilità "L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate", come indicato nella tabella di cui al paragrafo 1.3 dell'allegato 1 all'avviso "Disposizioni attuative" è tra i criteri di ammissibilità relativi all'operazione, pertanto tale requisito deve essere posseduto esclusivamente per gli investimenti a bordo delle imbarcazioni.

Infine, in merito alla selettività degli attrezzi, tale criterio può considerarsi rispettato, qualora gli strumenti utilizzati per l'attività di pesca posseggano le caratteristiche indicate negli artt. 9 e ss. del Reg. (Ue) n. 1967/2006.

7) L'acquisto di una cassa coibentata ma non dotata di sistema di refrigeramento, se connesso alla vendita diretta del pescato, è da considerarsi una spesa ammissibile?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

Nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'allegato 1 all'Avviso "Disposizioni Attuative", l'investimento riguardante la cassa coibentata è ammesso, purché sia collegato all'acquisto di automezzi per la conservazione della catena del freddo.

L'acquisto potrebbe, inoltre, rientrare nell'ambito della voce "Acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti"

8) È consentita la partecipazione all'avviso pubblico della misura 1.42 a un soggetto già beneficiario della stessa misura su un precedente avviso, a patto che l'operazione riguardi acquisto di beni diversi da quelli oggetto di precedente contributo?

L'avviso non prevede limiti in tal senso

9) Nell'allegato 1 all'Avviso Pubblico, Disposizioni Attuative, tra i criteri di selezione dell'operazione viene indicato quale criterio il "numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda". È corretto ritenere che tale criterio sia applicabile esclusivamente per le operazioni che riguardano investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca?

Il criterio è riferito agli interventi di cui all'art. 42, par. 1 lettera b del Reg. 508/2014 "Investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca".

10) Misura 1.42. Nel bando-Disposizioni attuative all'articolo 1.4 è indicato che sono ammissibili "gli investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca". Possono rientrare in questa categoria reti da pesca più selettive, con una maglia più larga in grado di ridurre le catture indesiderate? La cooperativa che vorrebbe presentare domanda è già in possesso di reti selettive ma vorrebbe acquistarne delle altre ancora più selettive.

Per quanto riguarda il primo quesito, si rappresenta che l'acquisto di reti più selettive da parte della cooperativa, sarebbe finalizzato a ridurre le catture indesiderate in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 1.4 delle Disposizioni attuative di Misura dell'Avviso. Nello stesso paragrafo precedentemente menzionato viene stabilito che, al fine di essere ammesso a valere sulla Misura in argomento, l'investimento deve essere innovativo e tenendo in considerazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

che l'acquisto delle nuove reti migliorerebbe la performance di quelle già in possesso della cooperativa, si reputa che l'intervento possa ritenersi ammissibile laddove venga valutato che le caratteristiche possedute dalla rete abbiano elementi di innovazione rispetto a quelle già in uso.

In tale caso deve essere presentata, in allegato alla domanda di sostegno, una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti gli elementi di innovazione delle nuove reti.

11) Può presentare domanda una cooperativa che è risultata già beneficiaria di entrambe le misure 1.38 e 1.42 con il bando FEAMP 2017?

L'avviso non prevede limitazioni, l'intervento deve riguardare differenti spese ammissibili rispetto a quelle già finanziate

12) Tra i destinatari della misura, leggo nel bando che vi possono essere sia gli armatori di imbarcazioni da pesca che i proprietari di imbarcazioni da pesca. Volevo capire quindi se può presentare domanda un pescatore socio di cooperativa proprietario di un'imbarcazione (senza partita Iva), come singolo, o se in questo caso dovrebbe essere la cooperativa a presentare domanda come richiedente, per conto del socio proprietario dell'imbarcazione.

La domanda può essere presentata dal proprietario persona fisica.

Al fine di poter presentare la domanda come persona fisica tramite il Sipes, il richiedente può registrarsi come "Impresa da costituire" (selezionare tale tipologia dal menù a tendina), in tal caso non è necessario inserire la partita IVA.

Si tratta di un artificio al fine di consentire alla persona fisica di poter presentare la domanda tramite il sistema.

13) Nell'inserimento della Domanda sul SIPES, nella Fase 1 di Registrazione del soggetto richiedente, nel campo PEC (comunicata al RI), si deve inserire la PEC del pescatore richiedente (proprietario-persona fisica), indirizzo PEC che verrà utilizzato per l'invio della notifica di avvenuta trasmissione della domanda, oppure la PEC del DELEGATO compilatore?

Nel campo PEC comunicata al Registro imprese (RI) deve essere indicato l'indirizzo PEC del soggetto richiedente, questo indirizzo PEC sarà riportato nella sezione "Dati proponente" della domanda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

14) Nell'ALLEGATO 2, a pag. 1/31 si specifica come le comunicazioni successive alla presentazione della Domanda avverranno esclusivamente via PEC.

Nelle FAQ pubblicate sulla pagina WEB della RAS, al punto C della domanda n. 5, si legge che “Le comunicazioni successive saranno trasmesse all’indirizzo PEC indicato nella sezione “Dati proponente”, ma nella registrazione profilo soggetto proponente, viene richiesto di indicare 2 indirizzi PEC [PEC (comunicata al RI) e PEC domicilio elettronico]. A quale indirizzo perverranno le comunicazioni successive alla Domanda?

Le comunicazioni successive saranno trasmesse all’indirizzo PEC (comunicata al RI), indirizzo che viene riportato nella sezione “Dati proponente” della domanda.

Il campo PEC domicilio elettronico è opzionale.

15) Ipotesi di finanziamento per acquisto furgone, erogato per pescatore titolare di Partita IVA (ditta individuale).

Nel caso che il beneficiario volesse andare in pensione prima dei 5 anni dal pagamento finale del contributo, è tenuto al rimborso del sostegno?

Quale opzione può esercitare per non dover restituire le somme ricevute a titolo di contributo?

Il caso considerato riguarda un’impresa individuale, alla quale non può essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall’imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare sotto l’aspetto sia giuridico che sostanziale.

Ne consegue che la cessazione dell’attività di pescatore a seguito di pensionamento, equivale alla chiusura dell’attività, dal momento che viene meno l’unico requisito richiesto per poter costituire l’impresa individuale, ovvero la chiusura della partita IVA.

Secondo quanto riportato nel paragrafo 9 dell’Allegato 1 all’Avviso “Disposizioni Attuative” il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifici, tra l’altro, la cessazione dell’attività produttiva.

Il limite temporale di cui sopra è ridotto a tre anni nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI (micro, piccole medie imprese).

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che il sostegno versato in favore del beneficiario, in questo caso sarà recuperato da Argea in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

In ogni caso, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP - eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda. Sarà cura dell'Amministrazione valutare il caso concreto e, eventualmente, recuperare il sostegno versato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

16) Ipotesi di impresa che ha beneficiato di contributo per l'acquisto di mezzo coibentato e refrigerato ai sensi della Misura 1.42 nel Bando dell'anno 2017.

Dal 2017 ad oggi l'impresa ha nuove imbarcazioni in armamento. Può presentare domanda per procedere all'acquisto di altri mezzi da utilizzare per le nuove imbarcazioni?

In merito a tale quesito si rileva che l'Avviso non dispone limiti in tal senso.

Si evidenzia che nell'allegato 2 all'avviso "Disposizioni procedurali", par. 3.6, si riporta che, al fine di evitare il doppio finanziamento, il richiedente deve dichiarare che per il progetto e per i singoli costi specifici (a puro titolo di esempio, nel caso di un furgone, il medesimo furgone che ha beneficiato del contributo con il primo bando), non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale.

17) Approfondimento sulla FAQ n. 10 (già pubblicata sul sito WEB della RAS).

Nell'ALLEGATO 1, al Punto 1.4 – Interventi Ammissibili - si dichiarano ammissibili gli investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi. Dalla risposta alla FAQ n. 10 si evince che il solo acquisto di rete più selettiva è già considerato un investimento innovativo a bordo e quindi ammissibile. La selettività può essere considerata un elemento innovativo a bordo? Si chiede conferma se una rete più selettiva rappresenti da sola un investimento innovativo.

L'acquisto di nuove reti più selettive può considerarsi investimento innovativo a bordo e, di conseguenza, ammissibile a valere sulla Misura 1.42, soltanto nel caso in cui, sulla base di una valutazione tecnica ed oggettiva (a cura di un tecnico abilitato), le reti da acquistare presentino caratteristiche che possano considerarsi più innovative, rispetto a quelle già utilizzate dal beneficiario.

18) Al punto 2 fra le principali categorie di spese ammissibili, al comma b) automezzi per la vendita diretta del pescato, si parla di "veicoli attrezzati per la vendita su strada".

Domanda: a quale tipologia appartiene il veicolo?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

1. Auto-negozio dotato di vetrine espositive refrigerate per la vendita diretta del prodotto fresco.

2. Auto-negozio attrezzato come sopra ma anche con altre attrezzature (friggitrice ecc.) per la vendita del prodotto cotto su strada”.

Tra le voci elencate nella lista indicativa delle spese ammissibili, di cui al paragrafo 2 “Categoria di spesa ammissibili” dell’Allegato 1 all’Avviso “Disposizioni Attuative”, viene indicata espressamente la voce “Veicoli attrezzati per la vendita su strada”.

Alla luce di ciò, non essendoci limitazioni espresse sulla dotazione di cui deve essere in possesso il mezzo, possono considerarsi ammissibili entrambe le tipologie indicate, purché non venga meno il requisito imprescindibile, ovvero, quello secondo il quale il mezzo deve necessariamente essere preordinato alla vendita diretta del pescato.

19) La documentazione richiesta per gli investimenti fissi è da ritenersi necessaria anche nel caso in cui l'investimento riguardi attrezzature retiere? Oppure, si intende da allegare solo nel caso in cui si effettuino interventi su immobili?

L’acquisto di attrezzature retiere non è da considerarsi tra gli investimenti fissi e, in quanto tale, non si rendono necessari gli adempimenti previsti per tale tipologia di investimenti.

Si coglie l’occasione per chiarire che, in linea generale, gli investimenti fissi sono da considerarsi tali quando riguardano investimenti inamovibili e saldi al suolo nonché attrezzature che sono stabilmente collocate in un determinato luogo e fissate con collegamenti stabili a pavimenti, pareti o aree di posa, ovvero collegati a reti.

**Il Direttore del Servizio
RAdG FEAMP
Giorgio Pisanu**